

L'industria della seta era fra le industrie principali della provincia di Padova. La trattura della seta, secondo alcune statistiche, sembra che non sia mai scaduta nella provincia, anche se nello stesso momento, non abbia avuto un rapido sviluppo come in altre provincie.

Un tempo l'allevamento dei bozzoli era più sviluppato, ma la restrizione avutasi negli allevamenti dei bachi aveva portato nell'anteguerra ad una maggiore razionalità nella coltura di questi. Di conseguenza tutte le fabbriche di minore entità non avendo le possibilità di trasformarsi secondo i progressi della tecnica, man mano scomparivano. La pressione della concorrenza che si era andata ad acuire sempre più coll'andar degli anni, così da non lasciare via di scampo: o trasformarsi o morire; solo qualche piccolo opificio che si trovava in condizioni particolarmente favorevoli per una ragione o per l'altra riusciva a resistere. Una statistica del 1867 si parlava di 45 filande di seta allora esistenti nella provincia, mentre ~~ex~~ circa 10 anni dopo se ne contavano circa 30, nel 1930 appena 15.

Il filatoio di seta di Piazzola scompare alla fine del ~~XX~~ XIX secolo per la presenza di due filande che seppero adeguarsi e fornirsi di nuove tecnologie. Queste due filande interessate una per la trattura dei bozzoli l'altra per la torcitura erano ~~ex~~ site nello stesso stabilimento con conduzioni diverse. Nel reparto trattura ci lavoravano circa 122 operai, di cui 80 donne e 40 ~~giovani~~ ~~fanciulle~~ fanciulle, impiegando circa 175 giornate di lavoro.

Infatti il periodo d'esercizio di questa azienda seguiva la così detta campagna serica, ~~tax~~ iniziava con il raccolto dei bozzoli e terminava con il successivo raccolto.

Il reparto torcitura impiegava circa 45 operai, di cui 30 donne adulte e 10 fanciulle e lavoravano per un periodo di 250 giorni all'anno.

Contratto di affitto
alla Filanda di Piazzola 1/13
alla Ditta F.lli Bonacossa di Vigevano

8 novembre 1905

10 dec 1905



Affidanza del Signore Conte Paolo Camerini di Padova alla Ditta Fratelli Bonacasa di Tignevano della filanda ed annessi in Piazzola sul Brenta.

~~~~~

Addi otto Novembre 1905 <sup>mille novencinque</sup>  
 1° Il Sig. Conte Paolo Camerini, <sup>fiancisi</sup> domiciliato in Padova, per se ed eredi, convece a semplice titolo di locazione alla Ditta Bonacasa Fli, corrente in Tignevano, costituita dai Sig. Bonacasa Car. Pietro e Comm. Cesare fu Vincenzo, della quale il Comm. Cesare è fidejussor, e la quale allo stesso titolo accetta, un edificio ad uso filanda, magazzini per deposito boxxoli, abitazioni, terreno, lettoia, dormitori, adiacenze, macchinismi impiantati elettrici ed altro, situato nel centro del Comune di Piazzola sul Brenta, e precisamente tutto ciò che era contemplato dalla locazione 10 Gennaio 1898, registrata a Padova il 20 marzo stesso con le eccezioni che seguono: ~~~~  
 La locazione non comprende lo spazio posto a ponente del brolo, segnato in tinta verde nel tipo, che firmato dai Contracchi si dichiara parte integrante del presente atto. ~~~~~

500

Nell'altra porzione del brolo, e precisamente quella prospiciente la via dei Carrara dal lato di messogiorno, e tutti i fabbricati in essa porzione esistenti, porzione di brolo e fabbricati indicati in tinta verde nel detto tipo, esprimeranno di per parte dello presente locazione con decorrenza dal giorno, in cui il locatore avrà fatta costruire nella rimanente parte del brolo e avrà messa a disposizione della ditta affittuaria una tettoia sufficiente per la lavorazione delle crisalidi come è tracciato in tinta rossa nel tipo predaccennato. ~~~~~

II. Tutti i fabbricati dedotti nel presente contratto vengono dal locatore consegnati e dalla Ditta Bonaccossa ricevuti in perfetto stato locativo, e saranno descritti in un atto di consegna, che sarà quanto prima redatto dall'Ingegnere dell'Agenzia del locatore in Piassola, Sig. Guido Guidi, in corso di un incaricato della ditta affittuaria. Tale atto di consegna s'intenderà formare parte integrante del presente contratto e sarà stato per la riconsegna, come sarà dichiarato nel seguente art. 10. -



III.° I detti fabbricati dovranno dalla detta  
affittuaria essere conservati con ogni cura  
possibile da quasi indipendenti da quelli  
che provengono dall'uso a cui sono destinati.  
Il locatore assume a suo carico tutti i restauri  
di repleto e manutenzione, necessari a man-  
tenere in istato locativo, come attualmente  
si trovano, i fabbricati medesimi, compres-  
sa la manutenzione dei bocchetti di presa  
d'acqua, dei canali d'arrivo e di scarico,  
delle gallerie e passaggi relativi agli stessi,  
il tutto rispondente al migliore uso dell'ori-  
ficio cui devono servire. La Ditta affittuaria  
dovrà far conoscere di volta in volta all'  
agenzia del locatore in Pazzola i restauri  
da farsi. ~~~~~

IV.° Il locatore entro quindici giorni da oggi  
committerà alla Ditta Giovanni Battaglia  
di Luino la costruzione e fornitura di 68 (sessantotto)  
bacinelle del tipo A.C. 2, in conformità al  
progetto e preventivo 14 Settembre 1905 della  
ditta Battaglia, che la ditta Bonacossa  
dichiarerà di conoscere ed approvare. Le dette  
68 bacinelle saranno sostituite alle 81 attuali  
mentre esistenti nella sala al primo piano,

e verranno poste in opera a cura e spese  
del Ab. Locatore, entro la detta ballaggio  
te abbia fornito, e ciò non oltre il 30 Aprile  
1906 e con la contemporanea ed opportuna  
sistemazione del pavimento della suddetta  
sala in primo piano. -

<sup>dopo</sup> La messa in opera delle dette bacinelle,  
si procederà a mezzo di due ingegneri, da  
scegliersi uno dal locatore l'altro dalla dit-  
ta affittuaria, ad uno stato descrittivo dei  
meccanismi della filanda e relativi acca-  
sori, attrezzi tubature trasmissioni, cinte,  
stufe, caldaia, impianto elettrico, pompe, im-  
palcature nei magazzini dei bozzoli, graticci,  
aste, ed altri oggetti relativi all'esercizio  
della filanda stessa. - Nel caso di disac-  
cordo fra i due periti sulla descrizione, e ri-  
spetto soltanto alle cose sulle quali cadesse  
tale disaccordo, essi nomineranno un terzo,  
e sarà definitiva ed obbligatoria per le parti  
la descrizione nei termini in cui verrà com-  
pilata dal terzo perito. Ove i due <sup>primi</sup> periti non  
concordassero nella scelta del terzo perito,  
questo verrà nominato dal Presidente del  
Tribunale di Padova sopra ricorso della

parte, più diligente. L'atto descrittivo suddetto,  
il quale non comprenderà diici cose Bustogia  
e alcuni attrezzi appartenenti alla Filanda  
coza, s'intenderà formar parte integrante  
del presente contratto e sarà stato, per la rison-  
sanza, come si dica nel successivo articolo 1.  
Le riparazioni ordinarie e straordinarie,  
occorrenti durante l'affittanza di macchini-  
mi, ed alle altre cose indicate nell'articolo  
4, saranno a carico della ditta affittuaria,  
fanno il di lei obbligo di servirsene per la  
normale destinazione e con la cura del  
buon padre di famiglia.

II<sup>a</sup> Il Nob. Locatore si riserva in pendenza di  
locazione il diritto di sopprimere l'attuale  
turbina per la forza motrice della filanda,  
sostituendola con un impianto elettrico. L'il-  
luminazione elettrica sarà copre, provveduta me-  
diante la conduttura elettrica dell'implan-  
to del centro del paese, sopprimendo così  
anche l'attuale dinamo. Il Nob. Locatore  
si impegna in tal caso di fornire tutta l'en-  
ergia elettrica necessaria per il perfetto fun-  
zionamento della filanda per la illumina-  
zione di essa e degli annessi. ~~~~~

VII<sup>o</sup> La presente affittanza avrà la durata di anni sei mesi, decorribili dall'11. novembre 1905 (mille novecentocinque), per cui avrà il suo termine, senza bisogno di disdetta, il 10. Maggio 1912 (mille novecentododici).

VIII<sup>o</sup> Il fitto è convenuto quanto al tempo da 11. novembre 1905 a 10. Maggio 1906 nella somma di lire 1625 (milleseicentocinque), da pagarsi nel dì 11. novembre 1905, e quanto al sessennio da 11. Maggio 1906 nella somma annua di lire 11000 (undicimille) da pagarsi a rate semestrali anticipate. —

IX<sup>o</sup> Resta in facoltà dei Signori Condottori di cambiare in tutto od in parte gli attuali macchinari e di introdurre nei macchinari stessi tutte quelle innovazioni che fossero stimate opportune, e ciò sempre che tali cambiamenti ed innovazioni costituiscano migliorie, siano necessari per mettere l'industria in condizione opportuna per fronteggiare la concorrenza e ne venga previamente data comunicazione con detta o liata descrizione al Conte Camerini, il quale potrà opporsi soltanto qualora i cambiamenti od innovazioni a lui indicate non abbiano i requisiti menzionati



che sopra. —————  
La ditta usufruttuaria non avrà per tali cammen-  
ti ed innovazioni diritto a compensazione  
di locazione. —————

N<sup>o</sup> Al termine della locazione la ditta condut-  
trice riconsegnerà al locatore i fabbricati nel-  
lo stato indicato nell'art. 2 ed in conformità  
alla descrizione che deve essere compilata e che  
è accennata nell'art. 2, medesimo. ———

Sine al termine della locazione la ditta con-  
duttrice riconsegnerà i meccanismi ed  
altre cose mentovate nell'art. 4 in istato  
peretto di funzionamento ed in conformi-  
tà alla descrizione, la quale pure deve essere  
compilata, come è detto nell'art. 4 medesimo. —

Le riconsegne saranno effettuate a mezzo  
di un Ingegnere scelto dal locatore quanto ai  
fabbricati, ed a mezzo di due Ingegneri ed  
eventualmente di tre Ingegneri, come nel-  
l'art. 4 per i macchinismi ed altre cose ivi contemplate.

Non verrà fatto carico alla ditta conduttri-  
ce del naturale deperimento derivante dall'  
uso fatto da buon padre di famiglia e per la  
destinazione insita alla presente locazione,  
e sempre che essa ditta conduttrice abbia

durante questa, provveduto alle riparazioni  
ad essa incombenenti giusta l'art. I.  
XI<sup>o</sup> Qualsiasi controversia insorgesse riduan-  
do alla riconsegna tanto dei fabbricati, quan-  
to dei macchinismi ed altro, verrà decisa da  
tre Ingegneri e precisamente dai due, i quali  
per la riconsegna dei macchinismi ed altro  
saranno stati scelti uno dal locatore e l'ul-  
tro dalla ditta affittuaria, e da un terzo In-  
gegnere, il quale sarà nominato dai due  
primi, ed in caso di loro disaccordo sarà  
scelto dal Presidente del Tribunale di Po-  
dova su ricorso della parte più diligente.  
Questi tre Ingegneri pronuncieranno come  
arbitri ed amichevoli compositori, e sono  
dispensati dall'osservare qualsiasi forma-  
lità, salvo soltanto l'avviso alle parti del gior-  
no ed ora in cui cominceranno le loro  
operazioni, ed il deposito della sentenza ar-  
bitraria a forma di legge.

XII<sup>o</sup> Non potrà la ditta conduttrice eri-  
gere nuove fabbriche ne fare alcuna sin-  
novazione alle esistenti senza un pre-  
messo scritto del locatore.

XIII<sup>o</sup> Rimane vietato alla ditta condut-

trici di subblocare in tutto od in parte i  
fabbricati, terreni od opificii contemplati  
dalla presente affettanza. ~~~~~

XIV.<sup>a</sup> Se per mancanza di forza sia d'acqua  
sia elettrica l'opificio non potesse assolu-  
tamente funzionare, il locatore dovrà ac-  
cordare alla ditta conduttrice, dopo venti  
giorni di mancato funzionamento, una  
diminuzione di fitto commisurando  
la in ragione di tempo. ~~~~~

Non si corrisponderà alla ditta con-  
duttrice alcun compenso per tutto quel  
tempo in cui la forza avesse a mancare  
in causa di escavo di canali, riatto e  
costruzione di manufatti, rimessa d'ar-  
gini, riparazioni o modificazioni di mac-  
chinismi od al movimento o per altre  
eventualità dipendenti da forza mag-  
giore, come nei casi di siccità, di piene  
d'acqua o per qualsiasi altra causa in-  
dipendente dalla volontà del locatore.  
In ogni caso la sospensione dello stabilimen-  
to locato non potrà mai durare più di  
quella degli altri stabilimenti in  
Parrochia di proprietà del locatore. ~~~~

XV<sup>a</sup> La spesa per l'assicurazione degli incendi per tutti i fabbricati e macchinismi sarà sostenuta dal locatore, escluso però qualsiasi aumento del premio per i macchinismi che venissero eventualmente aggiunti o cambiati giusta l'art. 9. In caso d'incendio che distruggesse in tutto od in parte i fabbricati e macchinismi sarà obbligo del locatore di provvedere nel più breve tempo possibile alla ricostruzione dei fabbricati distrutti, e sarà pure suo obbligo di impiegare la somma pagata per i macchinismi dall'assicuratore per riparare la perdita o il deterioramento dei macchinismi stessi. ~~~~~

Va da sé, ma ad ogni buon fine si dichiara espressamente, che rimane a carico della Ditta affittuaria la spesa per la visita di legge alla caldaia, alla quale visita ora si provvede con l'Associazione Utenti Caldaie. ~~~~~

XVI<sup>a</sup> La presente affittanza viene assunta dalla ditta Bonacossa a tutto suo rischio e pericolo e con rinuncia espressa a qualunque di mercede per qualsiasi caso portante

St. Bonacossa

St. Bonacossa

preveduto ed impreveduto. ~~~~~

Resta però escluso il caso che per guerra guerreggiata sul luogo o per incendio le cose locare rimanesse inattive all'uso a cui sono destinate, ed in tal caso la cifra di diminuzione del fitto sarà giudicata da arbitri, i quali dovranno attenersi nel criterio di valutazione all'entità del convenuto canone di fitto. ~

XVII<sup>a</sup>. Ogni ritardo nel pagamento dell'intero importo di ciascuna rata di fitto oltre quindici giorni dalla relativa scadenza darà diritto al locatore di chiedere ed ottenere la risoluzione del presente contratto, senza scopo di diffida o di costituzione in mora, e di esigere l'immediato risarcimento di ogni danno. Tali diritti avrà il locatore in caso di inadempimento da parte della ditta conduttrice a qualsiasi altro suo obbligo, in quanto fossero decorsi infruttuosamente quindici giorni da una diffida ad essa diretta dal locatore onde adempia l'obbligo insequito. Anche nel caso di esecuzione di questo



in seguito alla diffida, sono salve le ragioni di danno del locatore per l'eccessivo ritardo all'adempimento.

XVIII° Tutte le spese e tasse del presente contratto, finora effettuata, rimangono a carico della ditta Flli Bonacossa, e per gli effetti dell'atto presente degli domiciliato in Piazzola sul Brenta e nella stanza locata.

*F. Bonacossa*  
*Parolo Ammirati fu Luigi*

Prodotto ad Albiagrosso addì 20 luglio 1908

N. 34 Foglio 44 N. 481 M. 1

piccole lire Quentadadi con Quarenta

H. Piccittore

Liquidazione

per

Liquidazione

N. 64621 pp. 180.00

N. 2 mandati pp. 6.00

un allegato N. 1.00

Quadrante di Banca 35.40

Totale L. 222.40

